



REGIONE LOMBARDIA



PROVINCIA DI BRESCIA



COMUNE

DI

MARMENTINO

RETICOLO IDRICO MINORE

ATTIVITA' DI POLIZIA IDRAULICA DI COMPETENZA COMUNALE

REGOLAMENTO

L.R. N° 1 DEL 05 GENNAIO 2000

D.G.R. N° 7/7868 DEL 25 GENNAIO 2002

D.G.R. N° 7/13950 DEL 01 AGOSTO 2003

D. LGS. N° 152 DEL 03 APRILE 2006

INDICE

- ART. 1 - NORME GENERALI
- ART. 2 - DEFINIZIONI
- ART. 3 - INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE
- ART. 4 - FASCE DI RISPETTO DEI CORSI D'ACQUA
- ART. 5 - ATTIVITA' VIETATE SUI CORPI IDRICI
- ART. 6 - ATTIVITÀ SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE E/O CONCESSIONE
COMUNALE
- ART. 7 - REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI
- ART. 8. - SCARICHI IN CORSI D'ACQUA
- ART. 9. - OBBLIGO DEI PROPRIETARI FRONTISTI O DEI PROPRIETARI DEI
MANUFATTI POSTI SU CORSI D'ACQUA E NELLE FASCE DI RISPETTO
- ART. 10. - DANNI ALL'INTERNO DELLE FASCE DI RISPETTO
- ART. 11. - VARIAZIONI DI TRACCIATO DEI CORSI D'ACQUA DEL RETICOLO
IDRICO MINORE
- ART. 12. - PROCEDURE PER CONCESSIONI NEL CASO DI INTERVENTI
RICADENTI NEL DEMANIO
- ART. 13. RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE
- ART. 14. PRESCRIZIONI SULLA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLE
OPERE
- ART. 15. RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE E/O CONCESSIONE DI OPERE
PRE-ESISTENTI ALLA INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE
- ART. 16. - ITER AMMINISTRATIVO
- ART. 17. - RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE E DI CONCESSIONE
- ART. 18. - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
- ART. 19. - AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
- ART. 20. - RIPRISTINO DI CORSI D'ACQUA A SEGUITO DI VIOLAZIONI IN
MATERIA DI POLIZIA IDRAULICA
- ART. 21. - SANZIONI
- ART. 22. - CANONI REGIONALI DI POLIZIA IDRAULICA

ART. 1 - NORME GENERALI

L'obiettivo da perseguire si sintetizza nella salvaguardia del reticolo idrografico del territorio comunale appartenente interamente al *reticolo minore* e nella protezione dai rischi naturali o che conseguono alle sue modifiche o trasformazioni. Le norme generali del presente Regolamento, fatti salvi gli specifici obblighi o divieti indicati negli articoli successivi, forniscono indirizzi progettuali validi per ogni tipo di intervento di manutenzione, modificazione e trasformazione dello stato dei corsi d'acqua del territorio comunale e sono costituite da un insieme di regole, criteri operativi, e modalità di intervento atti al conseguimento di un risultato materiale o prestazionale.

Si potranno autorizzare deroghe adeguatamente motivate; il mancato rispetto di questi indirizzi deve essere motivato in ragione di evenienze non previste dalle norme o di particolari condizioni del contesto. L'Amministrazione Comunale, attraverso i propri organi tecnici, ne sorveglia l'osservanza.

Il presente Regolamento viene emanato in seguito alla Delibera di Giunta Regionale del 25 gennaio 2002 n° 7/7868 e D.G.R. del 01 agosto 2003 n° 7/13950.

ART. 2 - DEFINIZIONI

Per i corsi d'acqua si intendono, ai fini delle presenti norme, quelli a carattere costante a cielo aperto, a carattere stagionale a cielo aperto, interrati a sezione completamente o parzialmente chiusa (tombinati), gli alvei dei torrenti con andamento stagionale o episodico appartenenti al:

- a) "*Reticolo Idrico Principale*" individuato dall'allegato A della D.G.R. 01-08-2003 n°7/13950, sul quale compete alla Regione l'esercizio delle attività di polizia idraulica (nel territorio del comune di MARMENTINO NON PRESENTI).
- b) "*Reticolo Idrico Minore*" di competenza comunale, individuato per differenza dal reticolo principale, in base alla definizione del regolamento di attuazione della Legge n° 36/1994, ossia il reticolo idrografico costituito da tutte le acque superficiali (art. 1 comma 1 del regolamento) ad esclusione di tutte "le acque piovane non ancora convogliate in un corso d'acqua" (art. 2 comma 1 del regolamento). In particolare dovranno essere in linea generale considerati corsi d'acqua, e pertanto contemplati dalle presenti norme, tutti quelli rispondenti ad almeno uno dei seguenti criteri:

- siano indicati come demaniali nelle carte catastali o in base a normative vigenti.
- Siano stati oggetto di interventi di sistemazione idraulica con finanziamenti pubblici;
- Siano rappresentati come corsi d'acqua dalle cartografie ufficiali (IGM, CTR, AEROFOTOGRAMMETRIA).

L'eventuale esclusione di corsi d'acqua aventi le suddette caratteristiche dall'applicazione delle presenti norme dovrà essere adeguatamente motivata, e potrà comunque avvenire solo nel caso in cui gli stessi non presentino le caratteristiche di acqua pubblica ai sensi della L. n° 36/94 e relativo regolamento come sopra richiamato.

Per la definizione di "corso d'acqua" si può utilmente far riferimento alla delibera del Comitato Interministeriale Ambiente del 04 febbraio 1977 pubblicata sulla G.U. 21 febbraio 1977 n° 48, che comprende, in tale denominazione "sia i corsi d'acqua naturali, fatta però esclusione dei canali appositamente costruiti per lo smaltimento di liquami e di acque reflue industriali", pertanto non dovranno essere compresi nel reticolo minore i collettori artificiali di acque meteoriche.

ART. 3 - INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE

Sono da considerarsi appartenenti al *Reticolo Idrico Minore* tutti i corsi d'acqua che non sono stati classificati nel *Reticolo Idrico Principale* della Provincia di Brescia. Il tratto iniziale di un corso d'acqua dalla sorgente al punto ove diventa principale deve essere sempre considerato appartenente al Reticolo Idrico Minore.

L'elenco dei corsi d'acqua presenti nel territorio del Comune di MARMENTINO, in forma tabellare, riporta la numerazione progressiva (codice numerico) che identifica ogni singolo corso d'acqua, la denominazione del corso d'acqua, come evidente in cartografia allegata e lo sbocco, inteso come denominazione del corpo ricettore.

Di seguito l'elenco dei corsi d'acqua, **tutti** appartenenti al Reticolo Idrico Minore, del Comune di Marmentino.

TABELLA A:

ELENCO DEI CORSI D'ACQUA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE

NUM. PROGRESSIVO	DENOMINAZIONE	AREA BACINO IMBRIFERO indicativa (Km²)	SBOCCO
01	TORRENTE MARMENTINA	14	FIUME MELLA - TRIBUTARIO SX
02	TORRENTE PORAZZINA	0,8	TORRENTE MARMENTINA - TRIBUTARIO SX
03	FOSSO AGOLA	1,4	TORRENTE MARMENTINA - TRIBUTARIO SX
04	FOSSO ALBERE OCCIDENTALE	0,15	TORRENTE MARMENTINA - TRIBUTARIO SX
05	FOSSO ALBERE ORIENTALE	0,1	TORRENTE MARMENTINA - TRIBUTARIO SX
06	TORRENTE ACQUA MORTA	1,0	T. MARMENTINA - TRIBUTARIO SX
07	FOSSO FAIDE	0,2	T. MARMENTINA - TRIBUTARIO SX
08	FOSSO DELLA CAVADA	2	T. MARMENTINA - TRIBUTARIO SX
09	SCOLO DI VAL BONDUME	0,2	FOSSO CAVADA - TRIBUTARIO DX
10	TORRENTE VALLE	0,1	T. MELLA - TRIBUTARIO SX
11	FOSSO PASSO TERMINE	0,1	T. MELLA - TRIBUTARIO SX
12	FOSSO FLINÉ	0,4	T. MELLA - TRIBUTARIO DX
13	TORRENTE RIPE	1,0	T. MELLA - TRIBUTARIO DX
14	TORRENTE MELLA	2,6	T. MARMENTINA - TRIBUTARIO DX
15	SCOLO DEL BAFFINO	0,2	T. MARMENTINA - TRIBUTARIO DX
16	SCOLO DEL BAITONE	0,2	T. MARMENTINA - TRIBUTARIO DX
17	TORRENTE MUGA	1,4	T. MARMENTINA - TRIBUTARIO DX
18	FOSSO GARDE'	0,2	T. MUGA - TRIBUTARIO SX
19	SCOLO SANTELLONE PAGHERA	0,5	T. MUGA
20	SCOLO DEL DOSSO	0,3	T. MUGA
21	FOSSO PLASSA	0,2	T. MARMENTINA - TRIBUTARIO DX
22	TORRENTE CARIE	0,3	T. MARMENTINA - TRIBUTARIO DX
23	FOSSO BREDÀ COSTA INVERSA	0,5	T. MARMENTINA - TRIBUTARIO DX

NUM. PROGRESSIVO	DENOMINAZIONE	AREA (Km ²) BACINO IMBRIFERO	SBOCCO
24	FOSSO SAOGHE	0,4	T. MARMENTINA - TRIBUTARIO DX
25	VALZEL DI PATRIO	0,2	TORRENTE MELLA DI IRMA
26	VALZEL DELLE FRATTE	0,4	TORRENTE MELLA IRMA
27	VALZEL DI BACASTRO	0,3	VALZEL DELLE FRATTE
28	FOSSO A NORD DI MALGA VAGHEZZA	0,5	MELLA IRMA
29	TORRENTE OVEST PASSO PIAZZE	0,2	MELLA IRMA
30	RIO OVEST DI MONTE CAMPELLO	0,1	MELLA IRMA
31	RIO MALGA CROCE	0,1	MELLA IRMA
32	FOSSO TENDA	0,3	
33	FOSSO EST MALGA PIAZZE	0,2	
34	TORRENTE EST MALGA VAGHEZZA	0,8	
35	TORRENTE EST DI PASSO TERMINE	0,3	

Gli elaborati cartografici riportano i corsi appartenenti al *Reticolo Idrico Minore* del Comune e le relative fasce di rispetto rimarcando in più punti il concetto di sponda idraulica.

Norme generali di tutela dei corsi d'acqua

Nel valutare le istanze di nulla-osta idraulico per interventi sul reticolo idrico minore, gli uffici tecnici del Comune dovranno operare in aderenza alle norme contenute nel presente Regolamento ed esaminare i singoli progetti tenendo conto, in generale, dei criteri di buona tecnica di costruzione idraulica.

Per tutte le opere ammesse previa autorizzazione, l'Amministrazione Comunale dovrà definire procedure autorizzative necessarie per garantire che le stesse non comportino conseguenze negative sul regime delle acque.

ART. 4 - FASCE DI RISPETTO DEI CORSI D'ACQUA

Su ambedue le sponde dei corsi d'acqua è istituita una *fascia di rispetto* tenendo conto:

- delle aree storicamente soggette ad esondazioni;
- delle aree interessabili da fenomeni erosivi e di divagazione dell'alveo;
- della necessità di garantire una fascia di rispetto sufficiente a consentire

l'accessibilità al corso d'acqua ai fini della sua manutenzione, fruizione e riqualificazione ambientale.

In generale:

- metri 10 per ogni lato, per i tratti di corsi d'acqua a cielo aperto situati all'esterno del perimetro del centro edificato ai sensi della L. n. 285 del 30 aprile 1992 o all'esterno delle zone edificate ed edificabili di P.G.T.. Le distanze dai corsi d'acqua devono intendersi misurate dalla sommità della sponda incisa. Nel caso di sponde stabili, consolidate o protette, le distanze possono essere calcolate con riferimento alla sommità della sponda, e comunque con riferimento alla linea individuata dalla piena ordinaria.
- m 4 per ogni lato, per i tratti di corsi d'acqua coperti. Le distanze dai corsi d'acqua devono intendersi misurate dalla **dimensione esterna in pianta** del manufatto che costituisce il canale.

Le distanze dai corsi d'acqua devono intendersi misurate dalla sommità della sponda incisa. Nel caso di sponde stabili, consolidate o protette, le distanze possono essere

calcolate con riferimento alla linea individuata dalla piena ordinaria¹. Tale fascia, oltre a garantire la conservazione delle funzioni biologiche caratteristiche dell'ambito ripariale servirà a garantire la piena efficienza delle sponde, la funzionalità delle opere idrauliche e facilitare le operazioni di manutenzione delle stesse.

Per i tratti tombinati lo scopo della fascia di rispetto è quello di consentire gli interventi di manutenzione: qualora le distanze misurate dalla **dimensione esterna in pianta** del manufatto che costituisce il canale sia ricompreso entro l'area demaniale di un corso d'acqua, tale distanza va comunque calcolata dal confine catastale indicato in mappa se maggiore della distanza di cui sopra.

Ai sensi dell'art. 96 del T.U. n. 523 /1904, le fasce di rispetto sui fiumi, i rivi, i colatori pubblici e i canali di proprietà demaniale interessano l'alveo, le sponde e gli argini e sono calcolate a partire dalla sponda o dal piede del rilevato arginale in metri quattro 8all'interno dei quali sono vietati la movimentazione di terreno e la messa a dimore di essenze arboree ed arbustive) ed in metri dieci (all'interno delle quali le attività vietate e quelle consentite sono disciplinate da specifica normativa).

Su tutto il reticolo idrico di competenza comunale di cui alla tabella A vigono le stesse fasce di rispetto previste dall'art. 96 (stabilite in 4 e 10 m.) del T.U. n. 523/1904.

Sulle aree comprese nelle fasce di rispetto sopra indicate andranno consentiti, da parte dei proprietari del terreno, il libero accesso alle maestranze preposte alla tutela del corpo idrico e l'esecuzione di tutte le operazioni ricognitive, manutentive e di riparazione che si dovessero rendere necessarie sul corso d'acqua.

¹ Piena ordinaria: l'altezza di piena ordinaria è rappresentata dalla quota media annua raggiunta dalle acque del corpo idrico considerato, statisticamente uguagliata o superata nel 75% dei casi osservati

IDENTIFICAZIONE delle FASCE DI RISPETTO

le fasce sono definite geometricamente con il criterio dei 10 metri dal ciglio di sponda incisa.

Si evidenzia che negli allegati cartografici la rappresentazione grafica delle fasce di rispetto del reticolo idrico minore ha un valore puramente indicativo; la distanza dal corso d'acqua dovrà essere, invece, necessariamente determinata sulla base di misure dirette in situ secondo le modalità sopra descritte.

Sulle aree comprese nelle fasce di rispetto sopra indicate, andranno consentiti, da parte del proprietario, il libero accesso da parte delle maestranze preposte alla tutela del torrente e l'esecuzione di tutte le operazioni ricognitive, manutentive e di riparazione che si dovesse rendere necessario eseguire sul corso d'acqua.

ART. 5 – ATTIVITA' VIETATE SUI CORPI IDRICI

- All'interno delle fasce fluviali precedentemente definite, sono da considerarsi vietate tutte quelle attività indicate nel R.D. n° 523 del 1904 art. 96.
- Sono assolutamente vietati gli interventi che prevedano l'occupazione o la riduzione della sezione di deflusso e delle aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua al fine della moderazione delle piene (anche se temporanei).
- Dovranno essere vietate le nuove edificazioni ed i movimenti terra in una fascia inferiore a metri 10,00 m dal ciglio superiore di sponda, intesa quale "scarpata morfologica stabile" o dal piede esterno dell'argine per consentire l'accessibilità al corso d'acqua.
- Sono altresì vietati gli interventi di tombinatura dei corsi d'acqua naturali, parziale o totale, che non siano imposte da ragioni di pubblica incolumità o igiene (attestata mediante dichiarazione rilasciata dal Sindaco).
- I tratti dei corsi d'acqua **esistenti** tombinati dovranno essere verificati idraulicamente e l'Amministrazione competente, in base ai risultati della verifica menzionata, individua e progetta gli interventi strutturali di adeguamento necessari, privilegiando ovunque possibile il ripristino di sezioni di deflusso a cielo libero. Per i tratti tombinati, previa verifica idraulica, la distanza può essere ridotta a 4,0 metri lineari qualora sia comunque garantita l'accessibilità ai manufatti.
- Le opere esistenti che risultassero a distanza minore di quelle indicate sopra sono tollerate, qualora non rechino un riconosciuto pregiudizio, ma giunte a deperimento, conseguente al quale è necessario provvedere alla loro parziale o totale demolizione, non possono essere surrogate fuorché alle distanze sopra stabilite.
- Limitatamente ai primi 4 metri calcolati dal ciglio di sponda è vietata la movimentazione di terreno (inclusa quella destinata all'ordinaria pratica agronomica) e le coltivazioni erbacee non permanenti ed arboree, fatta eccezione per gli interventi di ingegneria naturalistica e bioingegneria forestale e per gli impianti di rinaturalizzazione con specie autoctone o naturizzate previste con da specifici piani o progetti, purché valutati compatibili con la stabilità delle sponde e con il regime del corso d'acqua di riferimento; in tal caso gli interventi dovranno di norma rispondere a quanto previsto dal Quaderno di Ingegneria naturalistica approvato dalla Regione Lombardia con D.G.R 29 febbraio 2000 n. 6/48740 ed essere corredati da adeguato piano di manutenzione.

- ai sensi dell'art. 96 del T.U. n. 523/1904 e s.m.i, oltre a manufatti stabili e non removibili di qualsiasi tipo, nelle fasce di rispetto è vietato lo scavo di terreno e lo stoccaggio, anche temporaneo, di rifiuti di ogni genere, sia di provenienza civile che industriale, di reflui organici dello stallatico e di ogni tipo di fango. In particolare sono vietati:

- tutte le opere che comportano impedimento e/o limitano la possibilità di accesso alla fascia di rispetto;

- qualsiasi tipo di edificazione e qualunque tipo di fabbricato o manufatto per il quale siano previste opere di fondazione, salvo quagli interventi consentiti previa autorizzazione indicati nel presente Regolamento;

- il deposito a cielo aperto, ancorchè provvisorio, di materiale di qualsiasi genere;

- ogni tipo di impianto tecnologico, salvo le opere funzionali alla regimazione dei corsi d'acqua, alla regolazione del deflusso e alle derivazioni;

- le attività di trasformazione dello stato dei luoghi che modifichino l'assetto morfologico, idraulico, infrastrutturale ed edilizio;

- i movimenti terra che alterino in modo sostanziale il profilo del terreno;

- l'accumulo temporaneo di letame per uso agronomico e la realizzazione di contenitori per il trattamento e/o lo stoccaggio degli effluenti zootecnici;

- la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto.

ART. 6 - ATTIVITÀ SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE E/O CONCESSIONE COMUNALE

- All'interno delle fasce fluviali definite sono consentite, previa autorizzazione e /o concessione, tutte quelle attività indicate nel R.D. n° 523 del 1904 art. 97 e 98.

- Potranno essere consentiti interventi che non siano suscettibili né direttamente né indirettamente sul regime del corso d'acqua. Potrà altresì essere consentita la realizzazione di difese radenti (ossia senza restringimento della sezione dell'alveo e a quota non superiore al piano campagna) realizzate in modo da non deviare la corrente verso la sponda opposta né provocare restringimenti d'alveo. Tali manufatti dovranno presentare pendenze e modalità costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua: la realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza dovrà essere consentita

solamente all'interno di centri abitati e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili;

- potranno essere consentiti guadi/selciatori, traverse di fondo, manufatti di sistemazione idraulica e opere di difesa;

- è consentita, previa autorizzazione e/o concessione, la formazione di nuove opere per la derivazione e la captazione di acqua per approvvigionamento idrico a qualsiasi scopo destinato;

- sono consentiti gli **attraversamenti** dei corsi d'acqua con ponti, gasdotti, fognature, tubature ed infrastrutture a rete in genere:

- gli attraversamenti aerei di corsi d'acqua (ponti, gasdotti, fognature, tubature e infrastrutture a rete in genere) con luce superiore a 6,00 dovranno essere realizzati secondo la direttiva dell'Autorità di Bacino del Fiume Po "*criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B*" allegata alla deliberazione n° 2/99 del 11 maggio 1999.

- nel caso di attraversamenti realizzati con manufatti aventi luce inferiore a 6,00 m, è facoltà dell'Amministrazione Comunale richiedere l'applicazione in tutto o in parte della suddetta direttiva. In qualunque caso, il progetto di tali interventi dovrà comunque essere accompagnato da apposita relazione idrologico-idraulica attestante che gli stessi sono stati dimensionati per una piena con tempo di ritorno di almeno 100 anni e un franco minimo di un metro.

In casi eccezionali, quando si tratti di corsi d'acqua di piccole dimensioni, e di infrastrutture di importanza molto modesta, possono essere assunti tempi di ritorno inferiori in relazione ad esigenze specifiche adeguatamente motivate; in tali ambiti è comunque necessario verificare mediante studio di dettaglio che tali opere non comportino un aggravamento delle condizioni di rischio idraulico sul territorio circostante nel caso si verifichino piene superiori a quelle di progetto. Le portate di piena dovranno essere valutate secondo le direttive idrologiche di Autorità di Bacino e Regione.

In ogni caso i manufatti di attraversamento comunque non dovranno:

- restringere la sezione mediante spalle e rilevati di accesso;
- avere l'intradosso a quota inferiore al piano campagna;
- comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo.

- Non è ammesso il posizionamento di infrastrutture longitudinalmente in alveo che riducano la sezione. In caso di necessità e di impossibilità di diversa localizzazione le stesse potranno essere interrare.

Gli attraversamenti e i manufatti realizzati al di sotto dell'alveo dovranno essere posti a quote inferiori a quelle raggiungibili in base all'evoluzione morfologica prevista dell'alveo e dovranno essere adeguatamente difese dall'erosione del corso d'acqua;

- è consentita l'estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia ed altro materiale dal letto di fiumi, torrenti, canali pubblici, compatibilmente con quanto previsto nel Piano Provinciale delle Cave.
- Nelle fasce di rispetto è consentita la posa di cartelli pubblicitari e simili su pali, sostegni di linee elettriche e telefoniche o infrastrutture a rete in genere a condizione che non interferiscano con l'alveo inciso del corso d'acqua e non ne impediscano l'accesso, la manutenzione ordinaria e straordinaria e che le strutture di fondazione non alterino la stabilità della sponda.

ART. 7 - REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI

Le nuove opere di regimazione idraulica (briglie, traverse, argini, difese spondali) previste per i corsi d'acqua (naturali e artificiali) saranno finalizzate al riassetto dell'equilibrio idrogeologico, al ripristino della funzionalità della rete del deflusso superficiale, alla messa in sicurezza dei manufatti e delle strutture, alla rinaturalizzazione spontanea, al miglioramento generale della qualità ecobiologica ed a favorirne la fruizione pubblica. Esse dovranno essere concepite privilegiando, compatibilmente con la disponibilità della risorsa idrica, le tecniche costruttive proprie dell'ingegneria naturalistica.

- All'interno del corpo idrico è vietata qualunque trasformazione, manomissione, immissione di acque in generale se non meteoriche e di reflui non depurati in particolare. Sono consentiti solo interventi volti al disinquinamento, al miglioramento della vegetazione riparia, al miglioramento del regime idraulico, alla manutenzione delle infrastrutture idrauliche e alla realizzazione dei percorsi di attraversamento.
- Potranno essere realizzati interventi di risanamento o di miglioramento del regime idraulico (potenziamento) qualora ne venga documentata la necessità, accertata la

compatibilità idrica, comprovato il miglioramento dell'assetto del territorio interessato.

- I lavori di ripuliture e manutenzione fluviale potranno essere eseguiti senza alterare l'ambiente fluviale qualora vi siano insediate specie faunistiche e botaniche protette o di evidente valore paesaggistico.
- Sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria senza modifiche o con miglioramenti delle sezioni di deflusso idrico.

ART. 7 a - GRIGLIE

- All'imboccatura dei tratti di corsi d'acqua intubati dovranno essere posti degli elementi filtranti o griglie allo scopo di evitare l'intasamento della tubazione da parte del detrito e del materiale di varia natura raccolto e trasportato dalle acque lungo il percorso a monte.
- Gli elementi filtranti dovranno essere dimensionati e posizionati in modo da non diminuire la sezione utile di deflusso.
- La manutenzione ordinaria delle griglie dovrà prevedere la ripulitura degli elementi filtranti in particolare modo dopo ogni piena. Il Comune, all'atto del rilascio dell'autorizzazione per l'esecuzione delle opere di intubamento prescriverà la periodicità degli interventi manutentori ordinari e straordinari e richiederà il nominativo del soggetto al quale facciano capo gli interventi stessi, la responsabilità civile e penale per allagamenti, rigurgiti e malfunzionamenti imputabili alla mancata manutenzione della griglia. La modifica del soggetto titolato alla manutenzione delle griglie potrà avvenire solo mediante subentro.

ART. 7 b - CANALIZZAZIONI AGRICOLE (FOSSI E SCOLINE)

- Tutti gli interventi che coinvolgono parti di terreno agricolo dovranno essere volti al mantenimento dell'efficienza delle canalizzazioni, provvedendo in ogni caso al ripristino della loro funzionalità laddove questa risulti essere stata compromessa.
- E' vietato interrompere e/o impedire, con la costruzione di rilevati, il deflusso superficiale dei fossi e dei canali nelle aree agricole senza prevedere un nuovo e/o diverso recapito per le acque di scorrimento intercettate.

ART. 7 c -TOMBINATURE

-Vige il divieto di tombinatura dei corsi d'acqua ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs n° 152/2006 e tutte le operazioni che possano portare all'interramento dei fossi e torrenti fatto salvo che per ragioni di tutela della pubblica incolumità, igiene e/o di interesse pubblico (attestata con dichiarazione rilasciata dal Sindaco); nel caso va redatto uno specifico progetto che garantisca il regolare deflusso delle acque.

In generale si potranno consentire modifiche al tracciato, opere di copertura, sovrappassi, alterazioni delle sponde solo per casi di pubblica utilità, o su specifica richiesta da parte degli enti istituzionalmente competenti in materia idraulica (Regione Lombardia, Provincia, Comune).

La fascia di rispetto dei corsi d'acqua attualmente coperti è finalizzata a garantire la possibilità di accesso alle ispezioni e/o la possibilità di manutenzione tramite ispezioni poste a distanze adeguate.

Nel caso di nuove tombinature, i manufatti di ispezione devono di norma essere previsti ad ogni confluenza di canalizzazione in un'altra, ad ogni variazione planimetrica tra due tronchi rettilinei, ad ogni variazione di livelletta ed in corrispondenza di ogni opera d'arte particolare. Il piano di scorrimento nei manufatti deve rispettare la linearità della livelletta della canalizzazione in uscita dei manufatti stessi.

I manufatti di cui sopra devono avere dimensioni tali da considerare l'agevole accesso al personale addetto alle operazioni di manutenzione e controllo. Lungo le canalizzazioni, al fine di assicurare la possibilità di ispezione e di manutenzione, devono disporsi manufatti a distanza mutua tale da permettere l'agevole intervento del personale addetto.

In ogni caso dovranno essere rispettate le indicazioni della Circolare Ministero LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale - 7 gennaio 1974, n. 11633 Istruzioni per la progettazione delle fognature e degli impianti di trattamento delle acque di rifiuto: "i pozzetti di ispezione non potranno distare tra loro più di 20-25 metri quando le sezioni non siano praticabili (altezza inferiore a 1,05 m); potranno disporsi a maggiore distanza, e comunque non superiore a m 50 per sezioni praticabili".

Sono pertanto vietate nella fascia di rispetto tutte le opere che comportano impedimento alla possibilità di accesso alle ispezioni ed alla manutenzione e/o alla possibilità di ripristino o di realizzazione di nuove ispezioni.

All'imboccatura dei corsi d'acqua intubati, dovranno essere predisposti degli elementi filtranti o griglie con lo scopo di evitare l'intasamento della tubazione.

I sistemi tipo griglie filtranti ecc. dovranno essere dimensionati e posizionati in modo da non ridurre la sezione utile di deflusso (mediante allargamenti dell'alveo od altro) e di assicurare una facile manutenzione.

Il progetto dei sistemi di protezione da sedimenti ed ostruzioni dovrà essere corredato da piano di manutenzione.

Per i corsi d'acqua già tombinati o coperti, ai sensi dell'art.21 delle NTA del PAI (norme di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico), sussiste l'obbligo da parte dei soggetti pubblici o privati proprietari o concessionari di predisporre una verifica idraulica delle opere di tombinamento dei corsi d'acqua in corrispondenza degli attraversamenti dei centri urbani. Le Amministrazioni competenti o i concessionari della tombinatura, in relazione ai risultati della verifica menzionata, dovranno individuare e progettare gli eventuali interventi strutturali di adeguamento necessari, privilegiando ovunque possibile il ripristino di sezioni di deflusso a cielo libero.

ART. 8 – SCARICHI IN CORSI D’ACQUA

Tra i compiti di polizia idraulica rientra anche l’autorizzazione di scarichi di acque reflue urbane (domestiche e/o industriale)² meteorica in corsi d’acqua superficiali del reticolo idrico minore, sotto l’aspetto delle quantità di acque recapitate.

Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati dagli Enti Competenti.

Le Regioni disciplinano le fasi ed il regime autorizzatorio degli scarichi, le modalità di autorizzazione vengono stabilite in funzione del tipo di scarico come definito nel D.Lgs.152/99 (art.45-46) modificato dal D.Lgs.258/2000.

Tutti gli scarichi devono comunque rispettare i valori limite di emissione stabiliti in funzione degli obiettivi di qualità dei corpi idrici (art. 28 comma 1 D.Lgs.152/99 modificato dal D.Lgs.258/2000).

In generale dovrà essere verificata, da parte del richiedente l'autorizzazione allo scarico, la capacità del corpo idrico a smaltire le portate scaricate.

A sensi dell’Art. 44 del Programma di Tutela ed Uso delle Acque approvato con D.G.R. 29/3/2006 n. 8/2244 e dal comma 2.3 della relativa Appendice G i limiti di accettabilità di portata di scarico fissati sono i seguenti:

- 20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile relativamente alle aree di ampliamento e di espansione residenziali o riguardanti attività commerciali o di produzione di beni
- 40 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree già dotate di reti fognarie.

La materia è normata dall’art. 12 delle Norme Tecniche di attuazione del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico.

Dovrà altresì essere rispettato quanto disposto dal Piano di Risanamento Regionale delle acque.

L’autorizzazione allo scarico dovrà verificare preliminarmente la capacità del corpo idrico a smaltire le portate scaricate con particolare riferimento, oltre alla sezione

² “*acque reflue domestiche*” : acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivati prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.

“*acque reflue industriali*”: acque reflue scaricate da edifici in cui si svolgono attività commerciali o industriali, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento.

idraulica dello stesso (sufficienza od insufficienza), l'attuale regime idraulico, il franco di bonifica, la ricettività del collocamento finale.

Il manufatto di recapito dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso e prevedere accorgimenti tecnici (quali manufatti di dissipazione dell'energia) per evitare l'innescio di processi erosivi nel corso d'acqua.

Qualora il corpo idrico recettore non sia sufficiente per lo smaltimento delle portate scaricate e/o presenti problemi idraulici potranno essere utilizzate tecniche alternative (pozzi filtranti, sistemi di laminazione, smaltimento in bacini di accumulo temporaneo delle acque meteoriche con restituzione modale nella rete, ecc.) previa verifica idraulica e/o idrogeologica.

ART. 8. a – SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE

- Le acque meteoriche che defluiscono sulle superfici coperte impermeabili (aventi superficie compresa tra 300 e 2000 metri quadri) ed interessate da circolazione di automezzi possono essere smaltite in fognatura, previa installazione di pozzetti desoleatori.

- per le infrastrutture aventi superficie impermeabile (edifici, piazzali) superiore ai 2000 metri quadri lo scarico delle acque meteoriche deve avvenire nei primi strati superficiali del suolo. Ove non possibile (con documentata relazione geologica a giustifica) si dovranno utilizzare bacini di accumulo temporaneo (vasche volano). Tali bacini di accumulo dovranno essere compresi nelle opere di urbanizzazione primaria. I bacini di accumulo, dimensionati in relazione alla superficie delle aree impermeabili, e all'altezza di pioggia prevista nelle 24 h con un tempo di ritorno centennale, dovranno invasare le acque meteoriche tramite opportune opere di captazione. Tali bacini dovranno essere ricavati in apposite aree permeabili e essere provvisti di una soglia tarata per il rilascio regolato dei volumi d'acqua invasati nella rete di scolo delle acque superficiali.

- Le acque meteoriche derivanti dai pluviali possono essere recapitate direttamente in pozzi perdenti o in corpo d'acqua superficiale, senza la separazione delle acque di prima pioggia³. In caso di possibilità di inquinamento per attività soggette al D.P.R. 203/88 il Comune può prescrivere la loro separazione.

³ “Acque di prima pioggia”: sono le acque corrispondenti, per ogni evento meteorico, ad una precipitazione di 5 mm uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante servita dalla rete di drenaggio.

- Le acque provenienti dalle aree di pertinenza degli insediamenti produttivi, quali depositi scoperti, parcheggi, cortili di transito e/o carico – scarico di veicoli non devono mai essere direttamente assorbite ma devono essere convogliate separatamente, in modo da sversare quelle di prima pioggia in pubblica fognatura e disperdere le restanti sul suolo ovvero negli strati superficiali del sottosuolo evitando il contatto diretto con la falda acquifera. L'Ente Gestore dell'impianto di depurazione può altresì prescrivere un desoleatore per trattenere oli e grassi perduti dagli automezzi.
- Al fine di un corretto dimensionamento dei pozzi perdenti, si dovranno prendere in considerazione sia le caratteristiche geologiche (al fine di determinare la permeabilità degli strati di terreno), nonché idrogeologiche, per la determinazione del carico idraulico. Dovrà essere presentata al Comune una *relazione geologica*⁴ riportante quanto sopra, corredata da particolari costruttivi e firmata da geologo abilitato.
- Gli scarichi sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo di reflui domestici e/o industriali, autorizzati prima della data in vigore del presente Regolamento, dovranno adeguarsi secondo quanto previsto dal D. Lgs n° 152/2006.
- In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico si considera a tutti gli effetti revocata.

Infrastrutture viarie e di urbanizzazione

Qualsiasi intervento di urbanizzazione sottoposto a piano attuativo, nonché ogni progetto di infrastrutturazione che preveda l'impermeabilizzazione di nuove superfici dovrà essere corredato da studio idraulico mirato ad individuare un adeguato ricettore delle acque meteoriche al fine di consentire il corretto drenaggio delle aree interessate dagli interventi e prevenire fenomeni di esondazione dei corsi d'acqua o di alluvionamento di porzioni del territorio.

Nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua sono consentiti percorsi pedonali e ciclabili, parcheggi e strade in genere, compresa la realizzazione di accessi carrai e spazi di manovra veicolare. Tali opere dovranno essere espressamente autorizzate, previo acquisizione di impegno scritto alla rinuncia per danni di qualsiasi tipo prodotti dal corso d'acqua o dai soggetti preposti alla manutenzione ordinaria e straordinaria. Nelle fasce di rispetto sono consentiti interventi di urbanizzazione primaria e secondaria e la realizzazione di infrastrutture e di impianti interrati a condizione che suddetti interventi

⁴ La *relazione geologica* dovrà contenere: inquadramento, localizzazione, idrografia, idrogeologia, climatologia, permeabilità dei terreni e capacità disperdente della coltre superficiale, volume delle acque da smaltire, dimensionamento dei pozzi perdenti.

non rechino danno al corso d'acqua o alle opere idrauliche e che non ostacolino gli interventi idraulici di manutenzione ordinaria e straordinaria.

ART. 9. - OBBLIGO DEI PROPRIETARI FRONTISTI O DEI PROPRIETARI DEI MANUFATTI POSTI SU CORSI D'ACQUA E NELLE FASCE DI RISPETTO

I proprietari, gli usufruttuari e/o i conduttori dei fondi compresi entro la fascia di rispetto del corso d'acqua devono:

tenere sempre bene efficienti i fossi che circondano o dividono i terreni, le luci dei ponti e gli sbocchi di suddetti fossi nelle aste del reticolo idrico minore;

aprire tutti quei nuovi canali che siano necessari per il regolare scolo delle acque che si raccolgono sui terreni;

rimuovere immediatamente gli alberi, tronchi o grossi rami delle piantagioni laterali alla fascia o al corso d'acqua che, per impeto del vento o per qualsivoglia altra causa naturale o artificiale, causino interferenza con il corso d'acqua stesso;

mantenere in buono stato di conservazione i ponti e le altre opere d'arte d'uso particolare e privato di uno o più utilizzatori.

Previo autorizzazione e/o concessione, ai proprietari è consentito realizzare strutture o interventi di sola difesa dei loro beni contro l'erosione ad opera dei corsi d'acqua. Il diritto dei proprietari frontisti di munire le sponde di suddette difese è subordinato alla condizione che le opere non arrechino né alterazione al corso ordinario delle acque né impedimento alla sua libertà né danno alle proprietà altrui, pubbliche o private, alle derivazioni e agli opifici legittimamente stabiliti e in generale ai diritti di terzi.

I frontisti sono obbligati alla manutenzione delle loro proprietà in fregio al corso d'acqua in modo da evitare ogni qualsivoglia danno agli argini, alle rive, all'alveo, alle strade di servizio e alle pertinenze del medesimo ed ogni altra circostanza che possa in qualsiasi modo comportare problematiche al buon regime del corso d'acqua con pericolo per la pubblica incolumità. Dovranno inoltre informare tempestivamente l'Autorità idraulica competente di ogni circostanza di origine naturale e/o antropica che possa ingenerare le problematiche e i pericoli sopra descritti. Se le operazioni anzi dette rientrano nella casistica per la quale è necessaria l'autorizzazione, questa dovrà essere ottenuta preventivamente. I frontisti saranno chiamati a rispondere dei danni, di

qualsiasi natura, che dovessero derivare dalla mancata ottemperanza degli obblighi di cui sopra.

Sulle aree comprese nelle fasce di rispetto andranno consentiti, da parte dei proprietari del terreno, il libero accesso delle maestranze preposte alla tutela del corpo idrico e l'esecuzione di tutte le operazioni ricognitive, manutentive e di riparazione che si dovessero rendere necessarie sul corso d'acqua.

Recinzioni o opere di Protezione

In base all'ampiezza della fascia di rispetto, possono essere ammesse recinzioni con le seguenti prescrizioni:

Fascia di metri 10 - le distanze minime da mantenere dal corso d'acqua sono le seguenti:

metri 10 per tutte le recinzioni in muratura, o comunque caratterizzate da una loro inamovibilità (cancellate o ringhiere in ferro o altri materiali completamente ancorate al suolo ed inamovibili);

metri 4 in presenza di recinzioni asportabili, formate da pali e reti metalliche, oppure parapetti in legno o simili che non ostacolino l'accesso all'alveo e siano di facile rimozione (nell'eventuale autorizzazione dovrà essere precisata la precarietà della stessa, con l'indicazione che in ogni momenti l'organo preposto alla manutenzione del corso d'acqua potrà richiederne la rimozione per motivate ragioni d'ordine idraulico)

Fascia di metri 4 - le distanze minime da mantenere dal corso d'acqua sono le seguenti:

metri 4 per tutte le recinzioni in muratura, o comunque caratterizzate da una loro inamovibilità (cancellate o ringhiere in ferro o altri materiali completamente ancorate al suolo ed inamovibili);

metri 1,5 in presenza di recinzioni asportabili, formate da pali e reti metalliche, oppure parapetti in legno o simili che non ostacolino l'accesso all'alveo e siano di facile rimozione (nell'eventuale autorizzazione dovrà essere precisata la precarietà della stessa, con l'indicazione che in ogni momenti l'organo preposto alla manutenzione del corso d'acqua potrà richiederne la rimozione per motivate ragioni d'ordine idraulico)

ART. 10. - DANNI ALL'INTERNO DELLE FASCE DI RISPETTO

Nessuno potrà chiedere alla Amministrazione comunale il risarcimento di danni a fabbricati, piantagioni od altro situati all'interno delle fasce di rispetto causati da esondazioni o da operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria ai corsi d'acqua

se non per dolo od imperizia dell'impresa che, su ordine dell'Amministrazione comunale, ha effettuato l'intervento.

ART. 11. - VARIAZIONI DI TRACCIATO DEI CORSI D'ACQUA DEL
RETICOLO IDRICO MINORE

Potranno essere autorizzati progetti di modifica dei tracciati dei corsi d'acqua finalizzati al miglioramento delle condizioni idrauliche ed ambientali del territorio interessato.

Il progetto dovrà riguardare sia il corso d'acqua che la relativa nuova fascia di rispetto.

Il progetto relativo alla variazione del tracciato dovrà contenere le analisi idrauliche e morfologiche sull'evoluzione possibile delle dinamiche fluviali a monte e a valle dell'area interessata dall'intervento per tratti di lunghezza significativa.

La modifica del tracciato dovrà prevedere anche la ridefinizione della fascia di rispetto e la trascrizione della variazione nelle mappe e registri catastali.

ART. 12 PROCEDURE PER CONCESSIONI NEL CASO DI INTERVENTI RICADENTI NEL DEMANIO

Il Comune, in caso di necessità di modificare o di definire i limiti alle aree demaniali dovrà proporre ai competenti uffici dell'amministrazione statale (Agenzia del Demanio) le nuove delimitazioni.

Le richieste di sdemanializzazione sul reticolo minore dovranno essere inviate alle Agenzie del Demanio che deciderà in merito all'alienazione. L'amministrazione Comunale dovrà in tal caso fornire il nulla-osta idraulico.

Si ricorda che, ai sensi dell'art.115 del D.Lgs n. 152/2006 le aree del demanio fluviale di nuova formazione non possono essere oggetto di sdemanializzazione.

ART. 13 RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE

Le richieste di **concessione** (con occupazione o attraversamenti di area demaniale) e di **autorizzazione** (senza occupazione di area demaniale) all'esecuzione delle opere ammissibili dovranno essere presentate all'Amministrazione Comunale corredate da:

- Relazione descrittiva, redatta da un professionista abilitato ai sensi di legge, con descrizione delle opere in progetto e relative caratteristiche tecniche.
- Dichiarazione a firma del richiedente e del tecnico redattore del progetto di non occupazione di area demaniale (autorizzazione idraulica) o di espressa occupazione di area demaniale (concessione) relativa all'intervento oggetto della richiesta di autorizzazione/concessione.
- Estratto in originale o in copia della planimetria catastale contenente l'indicazione delle opere in progetto.
- Corografia in scala 1:10.000 desunta dalla Carta Tecnica Regionale.
- Estratto in originale o in copia del P.R.G..
- Eventuale profilo del corso d'acqua con indicazione delle opere.
- Sezioni trasversali del corpo idrico (di fatto e di progetto) opportunamente quotate.
- Planimetria dello stato di fatto dei luoghi e di progetto, con l'indicazione dei confini catastali privati e demaniali.
- Planimetria progettuale con ubicazione delle opere rispetto a punti fissi, particolari costruttivi e relazione di calcolo per le strutture in C.A.

- Planimetria con sovrapposizione delle opere di progetto e della planimetria catastale e l'esatta quantificazione delle aree di proprietà demaniale che verranno occupate.
- Attestazione che le opere non comportano conseguenze negative sul regime delle acque; che le opere vengono eseguite senza pregiudizi di terzi e di assunzione dell'onere di riparazione di tutti i danni derivanti dalle opere, atti e fatti connessi.
- Dichiarazione di rinuncia alla rivalsa per danni eventualmente causati alle proprietà all'interno delle fasce di rispetto del corso d'acqua per manutenzione ordinaria o straordinaria.
- Relazione idrologica-idraulica, redatta da un professionista abilitato ai sensi di legge, con individuata la piena di progetto nonché le verifiche idrauliche di compatibilità.
- Relazione geologica, idrogeologica e geotecnica (NTC 2008) anche secondo le indicazioni dello Studio Geologico (L.R. 12/2005).
- Relazione di compatibilità ambientale con particolare riferimento alla possibilità di accesso per manutenzione e alla possibilità di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici.
- Piano di manutenzione delle nuove opere, del tratto di corso d'acqua interessato e della relativa fascia di rispetto.

Le concessioni e/o autorizzazioni rilasciate dovranno contenere indicazioni riguardanti condizioni, durata e norme alle quali sono assoggettate.

ART. 14 PRESCRIZIONI SULLA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLE
OPERE

Il progetto di ogni opera sul corso d'acqua del reticolo idrico minore ed all'interno della relativa fascia di rispetto dovrà essere corredato da uno studio idrologico-idraulico che verifichi le condizioni idrauliche di deflusso di piene con tempo di ritorno 100 anni.

Le nuove opere, particolarmente nelle zone esterne alle aree edificabili previste dal P.G.T., dovranno assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo.

Si dovrà verificare che le opere siano coerenti con l'assetto idraulico del corso d'acqua e non comportino alterazioni delle condizioni di rischio idraulico, siano compatibili con gli effetti indotti da possibili ostruzioni delle luci ad opera di corpi flottanti trasportati dalla piena ovvero di deposito anomalo di materiale derivante dal trasporto solido.

Per il dimensionamento delle opere ed in particolare dei ponti è necessario considerare, oltre alle dimensioni attuali l'alveo, anche quelle eventuali di progetto, in modo tale che le opere, una volta realizzate, non siano di ostacolo a futuri interventi di sistemazione idraulica sul corso d'acqua, compresi gli ampliamenti delle dimensioni dell'alveo.

Le portate di piena dovranno essere valutate secondo le direttive idrologiche di Autorità di Bacino e Regione.

ART. 15 – RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE E/O CONCESSIONE DI OPERE
PRE-ESISTENTI ALLA INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE

Per i fabbricati ed impianti esistenti all'interno delle fasce di rispetto del reticolo idrico prive di qualsiasi forma di autorizzazione / concessione e realizzate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento dovrà essere presentata nuova istanza di autorizzazione/concessione.

Per i fabbricati ed impianti esistenti all'interno delle fasce di rispetto del reticolo idrico sono ammessi, previa autorizzazione, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo e ristrutturazione degli edifici, così come definiti alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 3 del D.P.R. 380/2001, senza aumento di superficie o volume volti a mitigare la vulnerabilità dell'edificio.

E' sempre ammessa la demolizione senza ricostruzione.

Potranno essere autorizzati interventi che prevedano parziale demolizione con miglioramento delle condizioni idrauliche e di accesso per manutenzione. In ogni caso tali interventi non dovranno pregiudicare la possibilità futura di recupero dell'intera area della fascia di rispetto alle funzioni cui è deputata con priorità al ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici.

Nel caso di fabbricati esistenti che, per cattiva o mancata manutenzione, costituissero rischio per il deflusso delle acque, l'Amministrazione provvederà a sollecitare i proprietari all'esecuzione delle opere necessarie a ridurre il rischio (non esclusa la demolizione) assegnando un tempo limite per l'esecuzione dei lavori.

In caso di inadempienza da parte dei proprietari l'Amministrazione potrà intervenire direttamente addebitando l'onere dell'intervento ai proprietari.

ART. 16 – ITER AMMINISTRATIVO

L'istanza dovrà essere consegnata al protocollo comunale.

Il responsabile dell'Area Tecnica provvederà ad istruire la pratica nelle modalità e nei tempi di Legge delle pratiche edilizie e nella salvaguardia dei principi di accelerazione e trasparenza di cui alla L. 241/90 e della L. 443/2001 e s.m.i..

La richiesta verrà esposta all'albo pretorio comunale per 15 giorni.

I tempi di correlazione tra eventuali altri provvedimenti necessari all'intervento quali svincolo idrogeologico e autorizzazione paesistica comporteranno di fatto una sospensione dei termini di rilascio del provvedimento.

Per l'esame della pratica, quando convergano più interessi pubblici, il Responsabile dell'Area Tecnica potrà avvalersi della Conferenza dei Servizi come previsto dalla L. 241/90 e s.m.i.

A conclusione dell'iter procedurale il Resp. Area Tecnica provvederà al rilascio del provvedimento autorizzativo o al diniego con provvedimento motivato.

Il provvedimento sarà esposto all'albo pretorio comunale per 15 giorni.

ART. 17 – RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE E DI CONCESSIONE

A seguito della domanda di autorizzazione/concessione il Comune esamina la pratica, verifica la fattibilità delle nuove opere e calcola il canone annuo dovuto. Qualora la documentazione presentata risulti insufficiente l'istruttore può, entro 30 giorni, richiedere un'integrazione.

L'esame della pratica può terminare con un diniego, qualora non sussistano le condizioni per eseguire le nuove opere, oppure, a seguito del pagamento del 1° canone annuo, con l'emissione di:

AUTORIZZAZIONE AI SOLI FINI IDRAULICI nel caso le opere non interessino aree demaniali (in allegato)

AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE nel caso ci sia occupazione di aree demaniali (in allegato)

- La richiesta di autorizzazioni deve essere presentata al Comune in triplice copia utilizzando i moduli allegati.

- L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività, che se ne assume obblighi e diritti.

- Nel caso tra più stabilimenti venga utilizzato un unico manufatto per lo scarico in fognatura, l'autorizzazione è rilasciata ad ogni singola attività che dovrà prevedere un apposito pozzetto di controllo prima dell'unione dei propri reflui con quelli derivanti da altre unità.
- Il Comune presenta autorizzazione o diniego entro 60 giorni dal ricevimento della pratica, previo esame della documentazione e verifica anche mediante sopralluoghi e analisi. Il Responsabile del Servizio Tecnico del Comune può trasmettere copia della richiesta agli enti preposti in materia per eventuali pareri.
- Le spese per rilievi ed accertamenti, controlli e sopralluoghi necessari per l'istruttoria tecnica delle domande autorizzative previste dal presente Regolamento sono a carico del richiedente. Il richiedente, alla presentazione della pratica, deve allegare una ricevuta di versamento a favore del Comune, relativa all'acconto per l'apertura dell'istruttoria di € 100,00 (cento).
- Eventuali lacune nella presentazione della domanda di autorizzazione o non correttamente adeguata delle informazioni richieste nei tempi e modi fissati dal Comune è motivo di decadimento e archiviazione della stessa.
- L'autorizzazione viene rilasciata salvo pregiudizio dei diritti di terzi e la ditta richiedente deve tenere sollevata ed indenne la Pubblica Amministrazione da qualsiasi molestia, conseguenza dell'autorizzazione e del suo esercizio.
- L'autorizzazione viene rilasciata a titolo precario e con durata di 10 ANNI (dieci anni) successivi e continui dalla data di notifica del relativo decreto di autorizzazione da emettersi a cura del Comune. L'autorizzazione può essere rinnovata entro 1 (uno) anno dalla data di scadenza, previa dichiarazione del rinnovante che non vi sono state variazioni di sorta. L'autorizzazione può essere modificata sospesa o revocata dal Comune per motivazioni di ordine superiore a seguito di nuove problematiche con sopravvenute variazioni inerenti la suddetta autorizzazione.
- L'autorizzazione è riferita al richiedente e pertanto non può essere ceduta. Nel caso di rinuncia, decadenza o revoca dell'autorizzazione, la ditta deve provvedere a propria cura e spese, su richiesta del comune, alla demolizione delle opere realizzate.
- Sono a carico del richiedente tutte le spese attinenti e conseguenti all'autorizzazione.

ART. 18 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

L'uso dell'area demaniale non può essere diverso da quello previsto in concessione, così come risultante nel progetto allegato all'istanza; eventuali variazioni devono essere autorizzate dal concedente.

Il concessionario deve mantenere costantemente in buono stato l'area e le opere e deve eseguire a sua cura e spese tutte le riparazioni e/o modifiche delle opere che il concedente ritiene di ordinare ai fini del buon regime delle acque.

Poiché la concessione viene rilasciata salvo pregiudizio dei diritti dei terzi, il concessionario deve tenere sollevata ed indenne la Pubblica Amministrazione da qualsiasi molestia che potesse derivare in conseguenza della stessa concessione e del suo esercizio.

La concessione ha carattere personale e pertanto non è ammessa la cessione ad altri.

Il privato non può mai sostituire a se stesso un altro soggetto o concedere a sua volta senza l'espresso consenso dell'Amministrazione, la quale potrà dare il suo assenso solo nei casi previsti dalla legge.

In caso di rinuncia da parte del concessionario quest'ultimo è comunque tenuto al pagamento dei canoni concessori per l'anno corrispondente al provvedimento di decadenza per rinuncia ed al pagamento dei canoni per occupazione abusiva sino all'effettivo abbandono dell'area e ripristino, se necessario.

ART. 19 - AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

Qualora l'area di intervento ricada in zona soggetta a vincolo paesistico il richiedente dovrà presentare apposito atto autorizzativo rilasciato dalla Regione Lombardia o, se l'opera rientra tra quelle subdelegate, dagli Enti competenti individuati dalla L.R. 12/05 e dalle successive modificazioni.

ART. 20 - RIPRISTINO DI CORSI D'ACQUA A SEGUITO DI VIOLAZIONI IN MATERIA DI POLIZIA IDRAULICA

Le violazioni al presente regolamento sono equiparate alle violazioni in materia edilizia e ad esse si applicano le relative ammende.

Qualora sia accertata la realizzazione di interventi in assenza di concessione idraulica e/o di permesso di costruire, ovvero in totale o parziale difformità dal medesimo, su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici, il dirigente o il

responsabile dell'ufficio, previa diffida non rinnovabile, ordina al responsabile dell'abuso la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi, dandone comunicazione all'ente proprietario del suolo; diversamente la demolizione è eseguita a cura del comune ed a spese del responsabile dell'abuso.

ART. 21 - SANZIONI

Chiunque effettua qualsiasi intervento nel *Reticolo Idrico Minore* che rientra nella disciplina della polizia idraulica, ovvero continui a mantenere quanto suindicato dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con la sanzione amministrativa da Euro 2.500 a Euro 50.000.

Prima di attuare la misura di cui sopra, il Responsabile del Servizio del Comune, nei limiti della propria competenza, comunica per iscritto le contestazioni rilevate e concede al richiedente un termine di 15 giorni entro cui presentare eventuali osservazioni e/o opposizione. Qualora entro tale termine non pervenga alcuna osservazione o le stesse non risultino fondate, il Responsabile del Servizio del Comune esegue la procedura di revoca dell'autorizzazione.

ART. 22 - CANONI REGIONALI DI POLIZIA IDRAULICA -

Ogni concessione riguardante corsi d'acqua pubblici è soggetta al pagamento del canone regionale di polizia idraulica calcolato dal comune in base agli importi stabiliti nell'Allegato C della D.G.R. n. IX/713 del 26/10/2010. Le modalità di riscossione dei suddetti canoni, della cauzione e ogni altro onere, fermo restando le indicazioni della D.g.r. 7868 e D.g.r. 13950 e s.m.i., sono determinate dal Comune con apposito provvedimento normativo.

I canoni sono assoggettati a revisione annuale in proporzione diretta alla media dei valori dell'EURO calcolati dall'Istituto Centrale di Statistica per il costo della vita (d. 1. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito con modificazioni nella legge 1 dicembre 1981, n. 692).

I canoni sono dovuti per anno solare e versati anticipatamente entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento o come meglio specificato dal provvedimento normativo comunale sopra indicato.

Il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni ai fini idraulici è subordinato al versamento di un importo cauzionale, pari alla prima annualità del canone, che verrà restituito al termine della concessione o dell'autorizzazione stessa qualora nulla osti.

Il Comune potrà richiedere il pagamento delle spese d'istruttoria della pratica.

Allegati:

- Domanda di autorizzazione ai soli fini idraulici
(modulo fac-simile).
- Domanda di autorizzazione concessione per occupazione aree demaniali
(modulo fac-simile).

TAV. 01 Individuazione del *Reticolo Idrico Minore* carta Tecnica Regionale (Scala 1:1000).

TAV. 02 Individuazione del *Reticolo Idrico Minore* carta aerofotogrammetria con individuazione tratti demaniali
(Scala 1:1000).

TAV. 03 delimitazione *fasce di rispetto* carta aerofotogrammetria (scala 1:5.000)